

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III[°] SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 085/CSA

(2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 25 gennaio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Dott. Francesco Cerini - Componenti; Dott. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL SAN MARINO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MINGUCCI ANDREA SEGUITO GARA PERGOLETTESE/SAN MARINO DEL 06.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 09.01.2019)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società San Marino Calcio S.r.l. di Serravalle (San Marino) dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALCIATORE FIORETTI SIMONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CASTROVILLARI CALCIO/PORTICI DEL 06.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 09.01.2019)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Fioretti Simone.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'U.S.LADISPOLI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GALLITANO ALESSIO SEGUITO GARA LADISPOLI/SFF ATLETICO DEL 13.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 76 del 14.01.2019)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Ladispoli S.r.l. di Ladispoli (Roma).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'U.S.D. ADRIESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SANTI RICCARDO SEGUITO GARA ADRIESE/ARZIGNANO DEL 13.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 16.01.2019)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Adriese di Adria (Rovigo).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL CALCIATORE PIOVANELLO ENRICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SANCATALDESE/BARI DEL 13.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 16.01.2019)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Piovanello Enrico riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio, Avv. Daniela Morgante - Componenti; Dott. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

6. RICORSO DEL SIG. GALLOPPA DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SANTARCANGELO/JESINA DEL 12.1.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 76 del 14.1.2019)

La C.S.A. sentito l'arbitro respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Galloppa Daniele.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELL'A.S.D. TEAM ALTAMURA CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. COZZA FRANCESCO SEGUITO GARA GRAVINA/TEAM ALTAMURA DEL 13.1.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 16.1.2019)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso con richiesta di procedura d'urgenza come sopra proposto dalla società A.S.D. Team Altamura di Altamura (Bari) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DELLA ROMA XIV DECIMOQUARTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA XIV DECIMOQUARTO/AREZZO DEL 13.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 52/DCF del 17.01.2019)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Roma XIV Decimoquarto di Roma annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DELLA ROMA XIV DECIMOQUARTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA ROMA XIV DECIMOQUARTO/ROMA CALCIO FEMMINILE DEL 13.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 53/DCF del 17.01.2019)

La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Roma XIV Decimoquarto di Roma annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

10. RICORSO DEL SONDRIO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. AMBROSINI CESARE SEGUITO GARA SONDRIO/PONTE S.P. ISOLA DEL 13.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 16.1.2019)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Sondrio di Sondrio.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

Publicato in Roma il 25 gennaio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina